

**Istituto Comprensivo
“G.Vasi”
di Corleone**

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria*

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1. Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2. Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3. Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4. Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5. Impugnazioni.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Articolo 6. Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

**Istituto Comprensivo
“G.Vasi”
di Corleone**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvazione del C d I del 23 novembre 2007

PREMESSA

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Esso recepisce i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 249/98.

E' conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96.

E' in piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione.

Si ispira ai seguenti principi fondanti:

- Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.
- Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.
- Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

1. DIRITTI E DOVERI

1.1. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto a:

- 1.1.1. rispetto della propria identità personale e della riservatezza
- 1.1.2. libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente espresso
- 1.1.3. prestazione didattica qualificata ed aggiornata
- 1.1.4. valutazione corretta, trasparente e tempestiva
- 1.1.5. utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti
- 1.1.6. partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
- 1.1.7. informazione tempestiva sulle attività della scuola
- 1.1.8. trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Nel rispetto della normativa vigente, in conformità con la premessa del presente regolamento, gli studenti hanno il dovere:

- 1.1.9. mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- 1.1.10. rispettare l'offerta formativa della scuola, impegnandosi nel processo di apprendimento
- 1.1.11. rispettare e far rispettare le strutture scolastiche, utilizzandole correttamente
- 1.1.12. rispettare le procedure, giustificando assenze e ritardi

1.2. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

La famiglia ha facoltà di esprimere pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi e assicura un coerente sostegno all'azione formativa e didattica. I genitori hanno diritto di:

- 1.2.1. essere rispettati come persone e come educatori
- 1.2.2. riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il dirigente scolastico
- 1.2.3. conoscere le valutazioni espresse dai docenti relativamente ai loro figli
- 1.2.4. usufruire dei colloqui individuali e delle riunioni scuola-famiglia
- 1.2.5. essere informati sui provvedimenti disciplinari comunicati ai loro figli
- 1.2.6. accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla L.241/90
- 1.2.7. alla piena uguaglianza di trattamento nel rispetto della carta costituzionale ed in considerazione dell'arricchimento culturale derivante dal confronto con culture, popoli, etnie e religioni diverse

I genitori, nello spirito della collaborazione, si impegnano a:

- 1.2.8. rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di pretendere per se stessi e per i propri figli
- 1.2.9. sostenere concretamente l'impegno formativo della scuola
- 1.2.10. controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli
- 1.2.11. partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni di classe e di informarsi sull'andamento scolastico e disciplinare dei figli
- 1.2.12. sostenere i figli nello studio.

1.3. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

- 1.3.1. I docenti hanno il dovere di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola
- 1.3.2. I docenti, attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, si impegnano a fornire all'utenza un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola
- 1.3.3. I docenti si impegnano a mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione.
- 1.3.4. I docenti, per quanto attiene alla loro funzione, si impegnano a collaborare con la Dirigenza e tutto il personale A.T.A. della scuola per fornire un servizio scolastico quanto più possibile efficiente e qualificato.

I docenti hanno diritto:

- 1.3.5. al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola
- 1.3.6. a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro funzione e dal Piano dell'Offerta Formativa generale della scuola
- 1.3.7. a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità

1.4. NORME COMPORTAMENTALI DEI DOCENTI

- 1.4.1. Il docente in servizio sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio della lezione e firmerà il registro di presenza
- 1.4.2. Il docente all'inizio della prima ora accoglierà i propri alunni in classe
- 1.4.3. Terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro di classe,
- 1.4.4. Il docente a disposizione obbligatoria alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti
- 1.4.5. Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni adoperandosi perché siano evitate le contraffazioni
- 1.4.6. Il coordinatore segnalerà in presidenza i casi di assenze numerose e/ periodiche
- 1.4.7. Alla fine delle lezioni il docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non si verificino incidenti lungo il percorso
- 1.4.8. Il docente che per urgente o grave motivo o per servizio, dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza
- 1.4.9. Ogni docente si adopererà per il buon andamento della scuola offrendo ogni richiesta collaborazione alla presidenza, impegnandosi per la realizzazione dei deliberati collegiali nonché del POF d'Istituto
- 1.4.10. Il docente si impegnerà perché ogni alunno acquisisca le competenze cognitive adeguate al raggiungimento degli standard qualitativi prefissati dalla "Carta dei servizi"

1.5. DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA

Il personale ATA, a norma della Legge 59/97, art. 21:

- 1.5.1. assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il personale docente.
- 1.5.2. Ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto.
- 1.5.3. Ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese.

2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

2.1. ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico:

- 2.1.1. assicura la gestione unitaria della istituzione scolastica.
- 2.1.2. Ha la legale rappresentanza della istituzione scolastica.
- 2.1.3. Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.
- 2.1.4. Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio.
- 2.1.5. Favorisce la collaborazione, l'informazione, la comunicazione e la documentazione.
- 2.1.6. Promuove interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- 2.1.7. Assicura l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica.
- 2.1.8. Realizza il programma annuale nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui ai decreti legislativi n. 29 e n. 59/97 e presenta periodicamente motivate relazioni al Consiglio d'Istituto al fine di garantire la più ampia informazione.
- 2.1.9. Svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

3. GLI ORGANI COLLEGIALI

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Organi Collegiali operanti nell'I.C. "G. Vasi" di Corleone sono i seguenti:

- Consigli di Classe
- Consiglio d'Istituto
- Giunta Esecutiva
- Collegio dei Docenti
- Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti
- Commissione Elettorale
- Commissioni del Collegio dei Docenti

- 1.1. Possono essere costituite altre Commissioni per un migliore funzionamento della scuola.
- 1.2. Gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l'Ordine del giorno.
- 1.3. Le convocazioni degli organi collegiali devono essere disposte, di norma, almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatte salve le eventuali altre necessità.
- 1.4. Nei giorni precedenti la riunione sarà depositato in segreteria ogni materiale cui l'o.d.g. faccia riferimento.
- 1.5. Tutti i membri degli Organi Collegiali potranno prenderne visione e presentare eventuali materiali scritti che saranno messi a disposizione per la consultazione.
- 1.6. Di ogni riunione si redige verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal presidente e dal segretario.

3.2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando, comunque, ogni utile collegamento programmatico ed operativo con gli altri organi Collegiali. Del coordinamento è responsabile il D.S.

3.3. CONSIGLIO DI CLASSE

I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.

- 3.3.1. Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è presieduto dal D.S. o da un docente, membro del consiglio, da lui delegato. Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti.
- 3.3.2. Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Classe di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
- 3.3.3. Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

3.4. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è l'organo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, delle quali programma le attività, predisponendo a tal fine i mezzi finanziari disponibili.

- 3.4.1. Il Consiglio di Istituto è costituito secondo le norme vigenti e il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni di legge.
- 3.4.2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dai docenti in servizio nell'Istituto; quelli del personale ATA dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
- 3.4.3. Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni fino al rinnovo. Coloro che, nel corso della durata dell'Organo Collegiale, perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
- 3.4.5. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni
- 3.4.6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto.
- 3.4.7. Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.
- 3.4.8. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del D.S., è disposta dal D.S. stesso. Nella prima riunione viene eletto il Presidente
- 3.4.9. Per le convocazioni straordinarie l'ordine del giorno è indicato dai proponenti.
- 3.4.10. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'Albo di apposito avviso. In ogni caso, l'affissione all'Albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale.
- 3.4.11. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- 3.4.12. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti interni o esterni che operano in settori inerenti il servizio scolastico.

3.5. GIUNTA ESECUTIVA

- 3.5.1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un ATA, da un genitore.
- 3.5.2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di segretario.
- 3.5.3. La Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni fino al rinnovo del C.d.I..

3.6. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe:

- 3.6.1. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
- 3.6.2. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
- 3.6.3. provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale competenza spetta al consiglio di classe insediato con la sola presenza dei docenti.

3.7. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto:

- 3.7.1. fissa i criteri generali per il POF
- 3.7.2. adotta il POF
- 3.7.3. adotta il Regolamento di Istituto
- 3.7.4. adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- 3.7.5. delibera il programma annuale e il conto consuntivo
- 3.7.6. dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto
- 3.7.7. ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, sull'organizzazione dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità del programma annuale, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe
- 3.7.8. delibera in ordine all'attività negoziale fissata dall'Art. 33 del nuovo regolamento contabile n. 44/2001
- 3.7.9. delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione
- 3.7.10. promuove contatti con le altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze; intraprende con esse eventuali iniziative di collaborazione
- 3.7.11. delibera la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- 3.7.12. delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto
- 3.7.13. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, di adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
- 3.7.14. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto predisponendo una relazione annuale per il C.S.A. e per il Consiglio Scolastico Provinciale.

3.8. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva

- 3.8.1. propone il programma annuale, predisposto dal Dirigente, al Consiglio d'Istituto e il conto

consuntivo

- 3.8.2. prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

3.9. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- 3.9.1. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutte le componenti della scuola ed esterne ad essa, salvo nel caso di discussione relativa a singole persone.
- 3.9.2. Il pubblico non può intervenire nei lavori del consiglio se non attraverso mozioni scritte, indirizzate al Presidente, da parte di un membro relatore o presentatore della mozione.
- 3.9.3. Le mozioni pubbliche verranno esaminate e discusse dopo che il Consiglio ha deliberato sull'ordine del giorno della seduta.
- 3.9.4. La pubblicità delle sedute è rapportata alla disponibilità di spazio.
- 3.9.5. Nella eventualità di una estesa volontà di genitori, studenti e cittadini di assistere alle sedute si studierà come consentirne regolamentarne la presenza nella maniera più ampia possibile.

3.10. PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 3.10.1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati nell'apposito albo della scuola. L'affissione avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia del verbale della riunione, con data di affissione e firma del Dirigente Scolastico, deve rimanere esposta per un periodo di quindici giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori saranno depositati in segreteria e per dieci giorni saranno esibiti a chiunque ne faccia richiesta, avendone un interesse legittimo.
- 3.10.2. Su richiesta scritta, debitamente motivata, saranno rilasciate copie al costo stabilito dalla relativa delibera del Consiglio di Istituto.
- 3.10.3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti dati sensibili o comunque riservati.

3.11. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- 3.11.1. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio e sono elettori tutti i membri del Consiglio stesso.
- 3.11.2. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio in carica.
- 3.11.3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 3.11.4. A parità di voti, la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.
- 3.11.5. Il Consiglio può deliberare di eleggere vice presidente del Consiglio d'Istituto il genitore che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto..

3.12. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 3.12.1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 3.12.2. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 3.12.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3.12.4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

3.13. CATEGORIE DI ELEGGIBILI NEI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI

- 3.13.1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
- 3.13.2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.

3.14. DECADENZA DALLA CARICA

- 3.14.1. I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo articolo.

3.15. SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

- 3.15.1. Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- 3.15.2. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
- 3.15.3. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

3.16. ELEZIONI

- 3.16.1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori.
- 3.16.2. Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
- 3.16.3. Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 20; da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 20; da 20 elettori se questi sono più di 100.
- 3.16.4. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello, né può presentarne alcuna.
- 3.16.5. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
- 3.16.6. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
- 3.16.7. Il voto è personale, libero e segreto.

3.17. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- 3.17.1. Le elezioni si svolgeranno secondo quanto stabilito nell'O.M. emanata in merito.
- 3.17.2. La propaganda elettorale, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione.
- 3.17.3. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3.18. LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale d'Istituto:

- 3.18.1. è nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio d'Istituto: due tra i docenti in servizio nell'Istituto, uno tra il personale ATA in servizio nell'Istituto, uno tra i

genitori di studenti iscritti nell'Istituto.

- 3.18.2. Il Dirigente Scolastico può costituire o rimuovere la Commissione elettorale a prescindere dalle designazioni di competenza del consiglio d'Istituto, se l'organo predetto, regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime.
- 3.18.3. E' presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
- 3.18.4. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
- 3.18.5. E' nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organo collegiali di diverso livello.
- 3.18.6. Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
- 3.18.7. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
- 3.18.8. Dura in carica due anni ma, una volta scaduta, può, in base al principio generale delle proroga dei poteri, operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.
- 3.18.9. E' validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.
- 3.18.10. I membri della commissione, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

3.19. ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale d'Istituto:

- 3.19.1. cura la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli eletti sulla base dei dati trasmessi dal Dirigente Scolastico
- 3.19.2. deposita presso la segreteria dell'Istituto gli elenchi e ne dà comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo d'Istituto
- 3.19.3. assicura, nella ripartizione tra i diversi seggi elettorali, la segretezza del voto, evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio
- 3.19.4. decide entro i successivi 5 giorni sugli eventuali ricorsi, presentati ad essa, non oltre i 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elenchi, contro l'erronea composizione degli stessi.

3.20. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è l'organo con funzioni di programmazione generale educativa e didattica, è formato da tutti i docenti dell'Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.

- 3.20.1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
- 3.20.2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- 3.20.3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio. Delle Commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

3.21. ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

3.21.1. Il Collegio dei Docenti si occupa di:

- definire il POF
- approvare il piano delle attività annuali
- approvare il piano di aggiornamento e formazione
- adottare i libri di testo
- programmare le linee generali dell'azione didattica e della valutazione
- definire i criteri di valutazione finale per gli scrutini

- definire il piano di attività di recupero e di sostegno
- attivare procedure per il monitoraggio e l'autovalutazione
- eleggere le commissioni, i referenti di attività e progetti e le Funzioni strumentali al P.O.F.

3.22. IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

- 3.22.1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si riunisce obbligatoriamente per la richiesta, avanzata da uno o più docenti, di ottenere una valutazione della propria attività e, quando sia compiuto il periodo di prova di un insegnante, per provvedere agli adempimenti di Legge.
- 3.24.2. E' costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

4. LE ASSEMBLEE

4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1.1. Le assemblee dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione.
- 4.1.2. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli.

4.2. ASSEMBLEE DEI GENITORI

- 4.2.1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di istituto o di succursale.
- 4.2.2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.
- 4.2.3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.
- 4.2.4. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione dell'assemblea. I genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'Albo, rendendo contestualmente noto anche l'ordine del giorno.
- 4.2.5. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

5. GLI STUDENTI

5.1. DIRITTI

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale attraverso:

- 5.1.1. una costante informazione
- 5.1.2. la possibilità di formulare richieste anche riguardo a temi liberamente scelti ed iniziative autonome coerenti con il POF
- 5.1.3. l'orientamento in entrata e in uscita: sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità
- 5.1.4. la partecipazione alle attività di didattiche presentate dai docenti, secondo gli indirizzi deliberati dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe
- 5.1.5. la partecipazione a gare o concorsi riconosciuti dall'Istituto. I partecipanti sono giustificati per l'assenza dalle lezioni curricolari nelle date previste da tali attività e i docenti facilitano, al loro rientro, il recupero delle attività scolastiche non seguite

- 5.1.6. la partecipazione a percorsi integrativi e di sostegno sulla base delle necessità emerse, valutate all'interno dei singoli Consigli di classe ed in armonia con gli indirizzi fissati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto
- 5.1.7. l'offerta di un servizio di promozione della salute e di assistenza psicologica ai giovani attraverso le attività di Educazione alla Salute.
- 5.1.8. l'accoglienza degli studenti stranieri, il rispetto e la valorizzazione degli orientamenti e delle identità culturali di ciascuno.

5.2. VALUTAZIONE

- 5.2.1 La valutazione è trasparente e tempestiva; gli studenti conoscono i criteri di valutazione e di correzione.
- 5.2.2 Le date delle verifiche scritte collettive (compiti in classe, test) saranno riportate in tempo utile sul registro di classe.

5.3. DOVERI

- 5.3.1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto lo stesso rispetto formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti e del personale A.T.A. che segnaleranno eventuali mancanze alla Dirigenza.
- 5.3.2. Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica, non si può mangiare in classe, non si può lasciare l'aula senza motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile. La partecipazione all'attività didattica è fondamentale pertanto non è consentito recarsi in segreteria o girare per l'Istituto durante il suo svolgimento senza il permesso dell'insegnante responsabile.
- 5.3.3. Nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica, gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.
- 5.3.4. E' severamente vietato l'uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. Il docente che sorprende un alunno che sta usando il telefonino cellulare lo requisisce e lo consegna al Dirigente Scolastico.
- 5.3.5. L'uso del telefono pubblico nell'atrio della scuola è consentito durante la ricreazione, al termine della giornata di lezione o, previa particolare autorizzazione dell'insegnante dell'ora, in casi di stretta necessità. Chiamate telefoniche di genitori ad alunni devono essere riservate a comunicazioni urgenti e gravi. Per comunicazioni urgenti, potrà essere utilizzato il telefono dell'Istituto.
- 5.3.7. Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 5.3.8. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
- 5.3.9. Ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale, eventuali danni alle attrezzature e alle suppellettili devono essere risarciti dai responsabili.
- 5.3.10. Gli studenti possono avere accesso ai laboratori solo se accompagnati dai docenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle aule speciali, dei laboratori, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti affissi nei locali stessi e la cui presa di visione è tassativa. Nei periodi di accoglienza i docenti illustreranno tali regolamenti. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno diffusamente e tempestivamente resi noti.
- 5.3.11. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe.
- 5.3.12. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.
- 5.3.13. Nell'istituto è vietato fumare ed è stato attuato quanto previsto dalle seguenti normative:
 - Legge n. 3 del 16-01-2003
 - Legge n. 584 dell'11-11-197

- Decreto Legislativo. 626 del 1994
- Decreto Legge n. 32 del 3 marzo 2003
- Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20
- Direttiva P.C.M. del 14.12.95
- D.P.C.M. del 23.12.2003
- Accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.12.2004

5.4.FREQUENZA

- 5.4.1 È obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni.
- 5.4.2 Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della campanella.
- 5.4.3 L'alunno assente dalle lezioni al rientro dovrà esibire la giustificazione sul diario, se sprovvisto può essere riammesso dal docente con l'obbligo della giustificazione il giorno successivo. In caso di assenze ingiustificate il genitore accompagnerà lo studente minorenni dopo comunicazione della scuola.
- 5.4.4 La scelta dei laboratori è opzionale e viene operata all'inizio dell'anno scolastico. Compiuta la scelta, la frequenza diventa parimenti obbligatoria. Dopo tre assenze ingiustificate dalle attività laboratoriali, sarà chiamata la famiglia per chiedere se l'alunno intende retrocedere dalla scelta. Se l'alunno conferma la scelta, in caso di ulteriori assenze ingiustificate scatta la sanzione n. S8
- 5.4.5 Dopo 3 giorni di assenza collettiva di massa, anche se non continuativi, scatta la sanzione disciplinare S8.
- 5.4.6 Gli alunni che, in caso di assenze continuative di massa, sono regolarmente entrati a scuola, in caso di visite d'istruzione coerenti con le attività didattiche svolte dai medesimi nel corso dell'anno, potranno aggregarsi ad altre classi
- 5.4.7 Le richieste di giustificazione per assenze di durata superiore ai 5 giorni scolastici causate da malattia devono essere accompagnate da certificato medico. Le assenze superiori ai 5 giorni scolastici, non causate da malattia, devono essere motivate personalmente dai genitori al Dirigente Scolastico.

5.5. ENTRATE SUCCESSIVE

- 5.5.1. Gli studenti sono tenuti a rispettare in modo rigoroso e responsabile l'orario delle lezioni. Eventuali ritardi occasionali (3 al mese) compresi nei primi dieci minuti oltre l'orario di inizio sono giustificati dal docente della prima ora su delega del D.S. Lo studente in ritardo oltre il limite dell'occasionalità sopra specificato, entrerà in seconda ora con le modalità previste nel comma successivo.
- 5.5.2. Gli studenti in ritardo superiore ai dieci minuti dall'inizio delle lezioni sono ammessi in seconda ora previa autorizzazione del D.S. o di un suo delegato. L'ammissione va annotata dal docente della seconda ora sul registro di classe e il giorno dopo i minorenni esibiranno la firma dei genitori, per presa visione, al docente della prima ora che annoterà l'avvenuto controllo sul Registro di classe. Dopo il 5° ritardo lo studente minorenni deve essere accompagnato dal genitore, previo appuntamento.
- 5.5.3. Le entrate alla seconda o terza ora (non dovute a ritardi) richiedono sempre la giustificazione firmata dai genitori. L'entrata viene autorizzata ed annotata sul registro di classe dal docente presente in classe. Il Coordinatore di classe, coadiuvato dai suoi colleghi, verifica che il numero di tali entrate, per ogni alunno, non superi il carattere dell'occasionalità.
- 5.5.4. Di norma gli studenti non vengono ammessi a scuola oltre l'inizio della terza ora se non accompagnati dal genitore o forniti di giustificazione con adeguata documentazione.
- 5.5.5. Gli studenti che, per esigenze di trasporto con i mezzi pubblici, siano costretti ad entrare in ritardo o ad uscire anticipatamente dall'Istituto, possono richiedere al D.S., dietro opportuna documentazione, un permesso speciale, valido per tutto l'anno scolastico, che verrà trascritto nel registro di classe.
- 5.5.6. I genitori degli alunni possono richiedere al Dirigente Scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l'anno o periodi dell'anno, nei seguenti casi: cure mediche, difficoltà di trasporto non diversamente superabili, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente Scolastico si riserva, anche previa consultazione col coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.

5.6. USCITE ANTICIPATE

- 5.6.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione previste dall'orario in vigore.
- 5.6.2. Si può lasciare l'Istituto solo dopo aver frequentato quattro ore di lezione, salvo motivi salute o altri gravi motivi debitamente documentati.
- 5.6.3. Le richieste di uscita anticipata, debitamente motivate, dovranno essere avanzate direttamente dai genitori al D.S. o ad un suo delegato che esprimerà parere favorevole o contrario, sulla base della motivazione e del numero di richieste già inoltrate dallo stesso studente. L'autorizzazione verrà annotata sul registro di classe.

5.7. VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

- 5.7.1. La normale vigilanza sugli allievi, durante l'ingresso nelle aule, durante la permanenza a scuola e all'uscita, è svolta dal personale docente con l'ausilio dei collaboratori scolastici.
- 5.7.2. La vigilanza può essere affidata al personale ATA, in base alle esigenze di servizio come previsto dalla norma del CCNL del 2003.
- 5.7.3. L'obbligo di vigilanza copre le ore di attività didattica di ciascuna classe. Non esiste pertanto obbligo di vigilanza sugli alunni al di fuori del tempo scuola. Qualora gli studenti scelgano di permanere all'interno dell'edificio scolastico non possono girare liberamente ma devono sostare negli spazi opportunamente predisposti comportandosi correttamente. I genitori che dovessero lasciare i figli a scuola prima dell'inizio delle lezioni o che non dovessero riprenderli alla fine delle lezioni se ne assumono la responsabilità.
- 5.7.4. In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola il Dirigente Scolastico è tenuto a rispettare le norme previste dall'art. 2 dell'allegato al Contratto Collettivo Nazionale, comparto scuola, del 26.05.99, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui minori.
- 5.7.5. Qualora uno studente si trovi in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione, il docente dell'ora provvede a far chiamare il collaboratore scolastico addetto al piano, che assiste l'interessato e informa la segreteria. La scuola provvede, se opportuno o necessario, a contattare immediatamente la famiglia ed eventualmente il Pronto Soccorso.
- 5.7.6. In caso di incidente in ambito scolastico l'insegnante responsabile o incaricato della vigilanza provvede alla denuncia dell'accaduto, secondo la prevista prassi assicurativa.

6. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

6.1. PREMESSA

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

- 6.1.1. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- 6.1.2. Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
- 6.1.3. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
- 6.1.4. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni

relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

6.1.5. I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

- venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche e di rispetto dei regolamenti;
- tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto;
- assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- sporcare e/o danneggiare e/o sottrarre attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica;
- non rispettare il divieto di fumo (cfr 5.3.13)

6.1.6. La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

6.1.7. Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore.

6.1.8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98).

6.1.9. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

6.1.10. Le sanzioni o gli interventi educativi correttivi sono così classificati:

Classificazione	Sanzione/Intervento educativo
S1	Richiamo verbale
S2	Consegna da svolgere in classe.
S3	Consegna da svolgere a casa.
S4	Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
S5	Ammonizione scritta sul diario.
S6	Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale
S7	Riduzione del numero di visite guidate.
S8	Sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.
S9	Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
S10	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
S11	Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.

6.2. SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE.

6.2.1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.

6.2.2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6 e S9.

6.2.3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10: viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei docenti componenti il C.d.C.

6.2.4. La sanzione S11 viene irrogata dal Collegio dei Docenti su proposta del Consiglio di Classe.

6.3. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

6.3.1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S8.
- verbalmente ed in presenza dei genitori, se possibile, da S9 a S11.

6.3.2. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite nota scritta sul diario. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

6.3.3. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

- 6.3.4. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dei suoi genitori.
- 6.3.5. Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.
- 6.3.5. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico
- 6.3.6. Per gli eventuali casi di bullismo, oltre al presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalle seguenti normative, di cui in appendice:

Violazioni della legge penale

REATI

- Botte = percosse (art.581 c.p.) o lesioni se lasciano tracce più o meno gravi (artt.582 e seguenti c.p.);
- Danni alle cose = danneggiamento (art.635 c.p.);
- Offese = ingiuria se “a tu per tu” (art.594 c.p.) o diffamazione se di fronte ad altri (art.595 c.p.);
- Minacce = minaccia (art.612 c.p.);
- Presa in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art.660 c.p.).

Violazioni della legge civile

- art.2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno”
- L’art. 2048, 1° comma: “Responsabilità dei genitori”

6.4. CORRISPONDENZA TRA MANCANZE E SANZIONI

- 6.4.1. I soggetti deputati ad infliggere le sanzioni terranno conto del prospetto seguente in cui sono individuati i rapporti di corrispondenza con le mancanze ed i comportamenti scorretti.
- 6.4.2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla notifica, da parte dei genitori al Dirigente Scolastico che, sentiti i genitori, riesaminerà la questione con il Consiglio di classe appositamente convocato e deciderà in via definitiva.

Sanzione	Corrispondenza
da S1 a S6	Mancanza del materiale didattico occorrente
da S1 o S6	Non rispetto delle consegne a casa
da S1 a S8	Non rispetto delle consegne a scuola
da S1 a S9	Disturbo delle attività didattiche
da S1 a S9	Assenze ingiustificate di massa superiori a tre giorni
da S1 a S9	Comportamenti che hanno determinato l’allontanamento o la sospensione dalla scuola in numero superiore a tre giorni
da S1 a S9	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
da S6 S10	Violenze psicologiche verso gli altri
da S7 a S11	Violenze fisiche verso gli altri
S10 o S11	Reati e compromissione dell’incolumità delle persone
da S1 a S11	Danni ad oggetti, strutture o al decoro dell’ambiente
Note:	Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell’ambiente lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

7. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

7.1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- 7.1.1. Nel Consiglio di classe di inizio anno, in cui si definisce la programmazione didattica del Consiglio, si formulano anche le proposte per il viaggio di istruzione e le visite guidate, delle quali si quantifica il numero, in linea di massima.
- 7.1.2. Nel Consiglio di ottobre le proposte sul viaggio e le visite vengono definite e sottoposte alla approvazione del Consiglio nella completezza delle sue componenti (docenti, genitori, studenti). In tale sede il Consiglio designa anche, tra gli accompagnatori che danno la loro disponibilità, il docente responsabile del viaggio di istruzione e che seguirà le fasi di preparazione del viaggio.

7.2. DURATA

- 7.2.1. La durata e le destinazioni delle visite e del viaggio d'istruzione sono determinate dai Consigli di classe come coronamento di un percorso didattico culturale e in presenza di un progetto in attuazione di specifiche finalità del POF.

7.3. PROCEDURA

- 7.3.1. Entro il 30 novembre la proposta di viaggio d'istruzione, già deliberata dal Consiglio di Classe, va formalizzata su apposito modulo, rilasciato al docente coordinatore che lo compila nella prima parte (contenente solo l'indicazione della classe, il numero dei partecipanti, la meta il periodo, il docente responsabile e gli altri accompagnatori) e lo riconsegna.
- 7.3.2. La partecipazione minima è fissata nel 70% degli alunni di ciascuna classe.
- 7.3.3. Sulla base di ciascuna proposta pervenuta, il D.S.G.A. o un suo delegato, di concerto con il docente responsabile, richiede il preventivo di spesa ad almeno 3 agenzie di viaggio e predispone un prospetto comparativo che sottopone al Dirigente Scolastico.
- 7.3.4. La delibera dei viaggi di istruzione proposti viene presa dal Consiglio di Istituto verificata la copertura finanziaria.
- 7.3.5. Per tutti gli alunni è richiesta l'autorizzazione dei genitori mediante la firma su moduli prestampati, rilasciati dalla Segreteria Didattica, che riportano i dati essenziali del viaggio compresa la quota individuale. I moduli firmati vanno riconsegnati in Segreteria.

7.4. INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

- 7.4.1. Deve essere previsto un insegnante accompagnatore ogni 15 alunni.
- 7.4.2. Nel caso di viaggio di una sola classe (anche 15 alunni o meno) gli accompagnatori devono essere non meno di due.
- 7.4.3. Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della richiesta e non possono ritirarla se non per gravi e giustificati motivi. Il Consiglio di classe individua, accanto ai docenti accompagnatori, un docente di riserva per i casi di improvvisa indisponibilità di uno di essi. I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere l'impegno di vigilanza sugli alunni a loro affidati su modulo predisposto. Al rientro, il docente responsabile presenterà una breve relazione sull'andamento del viaggio di istruzione, sotto l'aspetto organizzativo e quello didattico-culturale.

7.5 CONTRIBUTO DELLA SCUOLA AI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- 7.5.1. Il Dirigente Scolastico, nel caso di richiesta alla scuola di contributo al viaggio di istruzione da parte di alcuni studenti, sentito il parere del coordinatore di classe e del responsabile del viaggio, provvede ad assegnare o meno un contributo a seconda delle singole situazioni.

7.6. VISITE GUIDATE

- 7.6.1. Le domande di visite guidate (senza pernottamento) vengono compilate dall'insegnante responsabile sul modulo predisposto; esse devono essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di classe, che può essere raccolto informalmente per le visite non programmate già all'inizio dell'anno scolastico. E' previsto un docente ogni 15 alunni; ma per classi fino a 18-20 alunni per mete vicine (in città o poco fuori) può essere sufficiente un solo docente.
- 7.6.2. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico.
- 7.6.3. Il DSGA contatta i fornitori del servizio di trasporto ed emana l'ordine per il mezzo di trasporto.

8. REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI

8.1. AULE

- 8.1.1. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che via via le occupano.
- 8.1.2. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di buona manutenzione di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.
- 8.1.3. I Consigli di classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula.

8.2. USO DI ATTREZZATURE

- 8.2.1. L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. Nell'utilizzo dei PC in dotazione ai laboratori gli utenti sono tenuti ad osservare le norme contenute nel regolamento del laboratorio.

8.3. DANNEGGIAMENTI

- 8.3.1. Qualora si verifichi l'esistenza di guasti o danni, è necessario dare immediato avviso al collaboratore scolastico dell'area che informerà l'Ufficio di segreteria.
- 8.3.2. Se nelle aule si verificano danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà dei danni la classe che per ultima ha occupato l'aula.

8.4. SPAZI COMUNI INTERNI

- 8.4.1. Il transito nei corridoi e negli atri deve avvenire ordinatamente, e senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, o comunque disturbo all'attività didattica nelle aule.

8.5. SPAZI COMUNI ESTERNI

- 8.5.1. Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule contemporaneamente.
- 8.5.2. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.
- 8.5.3. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.
- 8.5.4. Gli utenti che utilizzano per i loro veicoli gli spazi esterni e non custoditi devono entrare a passo d'uomo affinché sia garantita la sicurezza di tutti.

8.6. SORVEGLIANZA

- 8.6.1. L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.
- 8.6.2. Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti

dovranno autonomamente dimostrare senso di responsabilità personale.

- 8.6.3. Non è consentito svolgere giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.
- 8.6.4. Nell'istituto è vietato fumare ed è stato attuato quanto previsto dalle seguenti normative:
- Legge n. 3 del 16-01-2003
 - Legge n. 584 dell'11-11-1975
 - Decreto Legislativo. 626 del 1994
 - Decreto Legge n. 32 del 3 marzo 2003
 - Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20
 - Direttiva P.C.M. del 14.12.95
 - D.P.C.M. del 23.12.2003
 - Accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.12.2004

9 PRESTITI E PRELEVAMENTI DI MATERIALE DIVERSO

- 9.1. Potranno essere richiesti prestiti, che saranno registrati su appositi moduli a cura del responsabile dell'ufficio di segreteria, di materiale quale: pinzatrici, forbici e cancelleria. Il materiale dovrà essere restituito. La mancata restituzione comporterà una sanzione pecuniaria stabilita dal C.d.I.
- 9.2. I prelevamenti di risme di carta e cartoncini saranno registrati su apposito modulo da parte del responsabile dell'ufficio per permettere il controllo dei prelevamenti da parte degli organi competenti.

10. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Per qualunque intervento riguardante la sicurezza valgono le disposizioni di legge in materia.

11. REGOLAMENTO GENERALE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA PER L'ACCESSO AI LABORATORI

- 11.1. Agli alunni è vietato accedere nei laboratori in assenza dei docenti.
- 11.2. Ciascun alunno deve seguire le istruzioni dei docenti e non deve compiere di propria iniziativa operazioni che potrebbero compromettere la propria ed altrui sicurezza nonché l'integrità della strumentazione e degli impianti e deve segnalare al docente o all'assistente tecnico ogni anomalia riscontrata su macchine, impianti o prodotti chimici.
- 11.3. Quando si hanno dei dubbi o si è insicuri sull'utilizzo di un'apparecchiatura l'alunno deve fermarsi e chiedere spiegazioni al docente.
- 11.4. Nei laboratori non correre né spingersi in quanto il pavimento potrebbe essere scivoloso
- 11.5. Non toccare mai dispositivi elettrici, elettronici e apparecchiature sotto tensione, con le mani bagnate (non usare lattine e bottiglie in prossimità di apparecchiature elettriche).
- 11.6. Per l'utilizzo di macchine e attrezzature in genere leggere prima il manuale e/o le schede tecniche e chiedere, senza vergognarsi, ai docenti di essere istruiti sulle modalità corrette di utilizzo.
- 11.7. Maneggiare e riporre con cura oggetti pesanti e oggetti taglienti (se necessario usare guanti e/o altri Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.)
- 11.8. In caso di emergenza (incendio o altro) seguire scrupolosamente le norme previste dal piano di evacuazione.

APPENDICE

Con la direttiva n.16 del 5 febbraio 2007 il ministro fra le altre cose invita i dirigenti scolastici e consigli di istituto, competenti ad adottare un proprio regolamento disciplinare ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 249/98, ad affrontare nello stesso regolamento le questioni connesse al bullismo prevedendo procedure snelle ed efficaci.

Le azioni del bullo si collocano in uno spazio intermedio tra il momento formazione/prevenzione e quello del ricorso all'autorità giudiziaria per fatti gravi e sono già sanzionati dalla legge secondo quanto in appresso:

Comportamenti illeciti

Violazioni della legge penale

REATI

- **Botte** = percosse (art.581 c.p.) o lesioni se lasciano tracce più o meno gravi (artt.582 e seguenti c.p.);
- **Danni alle cose** = danneggiamento (art.635 c.p.);
- **Offese** = ingiuria se "a tu per tu" (art.594 c.p.) o diffamazione se di fronte ad altri (art.595 c.p.);
- **Minacce** = minaccia (art.612 c.p.);
- **Presa in giro** = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art.660 c.p.).

Comportamenti illeciti

Violazioni della legge civile

- art.2043 c.c.: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno"

(Se produco volontariamente, anche non intenzionalmente (colpa), un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) a qualcuno o alle cose che gli appartengono sono obbligato al risarcimento del danno

Sono alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace d'intendere e di volere, cioè il figlio grandicello capace di discernimento (art. 2048, 1° comma cod. civ.), per legge non può rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

L'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli).

- L'art. 2048, 1° comma, cod.civ. recita: "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi"

(L'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di "culpa in vigilando").

INDICE

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria	pag.	1
REGOLAMENTO D'ISTITUTO	pag.	5
Premessa	pag.	6
Diritti e doveri	pag.	6
Il Dirigente Scolastico	pag.	9
Gli Organi Collegiali	pag.	9
Le assemblee	pag.	15
Gli studenti	pag.	15
Regolamento disciplinare	pag.	18
Viaggi di istruzione e visite guidate	pag.	21
Regolamento delle aule e degli spazi comuni	pag.	22
Prestiti e prelevamenti di materiale diverso	pag.	23
Norme generali di comportamento in caso di emergenza	pag.	23
Regolamento generale di sicurezza antinfortunistica per l'accesso ai laboratori	pag.	23
Appendice	pag.	24